

ALLEGATO

DIRETTIVA TECNICA PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE DELLE MODIFICHE DI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONI E RADIODIFFUSIONE CONSEGUENTI ALL'INTRODUZIONE DEL DIGITALE TERRESTRE.

1. FINALITÀ E CAMPO DI APPLICAZIONE.

La presente direttiva reca disposizioni per la semplificazione delle procedure di autorizzazione delle modifiche di impianti di telecomunicazioni e radiodiffusione conseguenti all'introduzione del digitale terrestre.

Le seguenti disposizioni si applicano esclusivamente per il passaggio del sistema di trasmissione del segnale televisivo da analogico a digitale e per i soli impianti in possesso di autorizzazione in materia di protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi della normativa vigente all'epoca dell'installazione dei medesimi.

Vista l'imminente scadenza delle fasi di switch-off, le seguenti disposizioni sono direttamente ed immediatamente applicabili su tutto il territorio regionale.

2. PROCEDURE PER LE MODIFICHE DI IMPIANTI NELLA FASE DI SWITCH OVER.

Nella fase di switch over della transizione dalla trasmissione televisiva con tecnica analogica a quella digitale, gli impianti subiscono modifiche che si configurano come semplice sostituzione di parti di impianto che implicano solo variazioni non sostanziali agli stessi e comunque non influenti sulla configurazione del campo elettromagnetico prodotto.

Infatti, in questo caso viene ridotta o mantenuta la potenza al connettore d'antenna lasciando inalterate tutte le altre caratteristiche tecniche e geometriche del sistema irradiante dichiarate nella modulistica approvata con D.G.R. n. 15-12731 del 14 giugno 2004 (come rettificata con D.G.R. n. 112-13293 del 3 agosto 2004); tale situazione consente, pertanto, l'applicazione del comma 6 del punto 5 della direttiva tecnica approvata con D.G.R. n. 16-757 del 5 settembre 2005 che prevede l'esclusione dalla presentazione dell'istanza di autorizzazione e dal pagamento delle relative spese per le attività istruttorie delle modifiche degli impianti, già provvisti di titolo autorizzativo, ricadenti nella fattispecie in parola.

Resta in capo ai gestori l'obbligo di aggiornare le informazioni già in possesso della Pubblica Amministrazione mediante la trasmissione ai Comuni interessati e all'Agenzia regionale per la protezione ambientale (di seguito denominata ARPA) della seguente tabella, compilata anche in relazione a più siti:

GESTORE	COMUNE	INDIRIZZO (VIA E N. CIVICO O FOGLIO MAPPALE)	FREQUENZA/CANALE	POTENZA

3. PROCEDURE PER LE MODIFICHE DI IMPIANTI NELLA FASE DI SWITCH OFF.

Nella fase di switch off della transizione dalla trasmissione televisiva con tecnica analogica a quella digitale, gli impianti possono subire variazioni di diverso tipo:

3.1. PRIMO CASO: MINOR POTENZA EFFICACE E MODIFICA DELLA FREQUENZA DI EMISSIONE E/O DELLA MARCA E MODELLO DEL SISTEMA IRRADIANTE MANTENENDO INVARIATE TUTTE LE ALTRE CARATTERISTICHE TECNICHE E GEOMETRICHE DELL'IMPIANTO.

Il primo caso contempla una situazione conseguente alla modifica di impianto per realizzare lo switch off che vede, rispetto all'autorizzazione già rilasciata, mantenere invariate tutte le caratteristiche tecniche e geometriche dell'impianto già dichiarate nella modulistica approvata con D.G.R. n. 15-12731 del 14 giugno 2004 (come rettificata con D.G.R. n. 112-13293 del 3 agosto 2004), ad eccezione della riduzione della potenza efficace al connettore d'antenna e della modifica della frequenza di emissione e/o della marca e modello del sistema irradiante con conseguente modifica delle caratteristiche di irraggiamento (diagramma di irradiazione, guadagno).

In tal caso risultano applicabili le semplificazioni procedurali già prefigurate nel punto 8 della direttiva tecnica approvata con D.G.R. n. 16-757 del 5 settembre 2005 proprio in relazione alla sostituzione di soluzioni tecnologiche in via di dismissione (ad esempio TACS e TV analogica), esplicitamente richiamata nella lettera c) del punto 10 della medesima direttiva.

Considerata l'imminenza delle fasi di conversione denominate switch off - che devono avvenire nel Piemonte occidentale tra il 24 settembre e il 9 ottobre 2009 e per il Piemonte orientale entro la primavera del 2010 - si ritiene necessario abbreviare ulteriormente i tempi di formazione del silenzio assenso di cui all'articolo 87, comma 9 del *Codice delle comunicazioni elettroniche* approvato con d.lgs. n. 259/2003.

Il gestore, pertanto, qualunque sia la potenza di antenna dell'impianto a seguito della modifica, deve presentare al Comune e ad ARPA la DIA (Denuncia di Inizio Attività) per la modifica delle caratteristiche di impianti radioelettrici, secondo l'apposito schema di cui alla D.G.R. n. 15-12731 del 14 giugno 2004 (come rettificata con D.G.R. n. 112-13293 del 3 agosto 2004), completo di allegazione:

- dei nuovi dati tecnici secondo la *Scheda tecnica dell'impianto* di cui all'Allegato A alla medesima deliberazione del 2004;
 - del diagramma di irradiazione secondo l'Allegato I alla medesima deliberazione del 2004;
- nonché
- di una "Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà", riguardante la riduzione o il mantenimento del volume di rispetto, redatta secondo lo schema riportato in calce alla presente direttiva.

Inoltre, vista l'imminenza della conversione del segnale, si ritiene formato il silenzio assenso di cui all'articolo 87, comma 9, del d.lgs. 259/2003 rispettivamente:

1. entro quarantacinque giorni per gli impianti che, a seguito della modifica, avranno potenza efficace in antenna superiore a 20 W;
2. entro trenta giorni per gli impianti che, a seguito della modifica, avranno potenza efficace in antenna inferiore o uguale a 20 W;
3. entro venti giorni per gli impianti che, a seguito della modifica, avranno potenza efficace in antenna inferiore o uguale a 5 W.

Si intendono quindi proporzionalmente ridotti anche i tempi di cui all'articolo 87, comma 4 del *Codice delle comunicazioni elettroniche* sopra richiamato.

Come previsto dal punto 10 della direttiva tecnica approvata con D.G.R. n. 16-757 del 5 settembre 2005, permane l'assoggettamento al pagamento degli oneri inerenti le spese per attività istruttorie per modifica degli impianti già provvisti di titolo autorizzativo secondo quanto indicato nel punto 9 della medesima direttiva.

Come previsto dall'ultimo comma del punto 8 della direttiva tecnica approvata con D.G.R. n. 16-757 del 5 settembre 2005, permane l'obbligo di presentazione della ulteriore documentazione prevista dalla normativa vigente per le diverse fattispecie.

3.2. SECONDO CASO: MODIFICHE DIVERSE DA QUELLE INDIVIDUATE NEL PRIMO CASO

Il secondo caso contempla una situazione conseguente alla modifica di impianto per realizzare lo switch off che vede, rispetto all'autorizzazione già rilasciata, le variazioni non contemplate nel paragrafo 3.1.

In questo caso vengono previste semplificazioni procedurali più contenute ma, considerata l'imminenza delle fasi di conversione denominate switch off, si ritiene comunque necessario abbreviare i tempi di formazione del silenzio assenso di cui all'articolo 87, comma 9 del *Codice delle comunicazioni elettroniche* approvato con il d.lgs. 259/2003.

Il gestore, pertanto, in funzione del valore della potenza di antenna dell'impianto a seguito della modifica, deve presentare al Comune e ad ARPA l'istanza di autorizzazione o la DIA (Denuncia di Inizio Attività) per la modifica delle caratteristiche di impianti radioelettrici, secondo gli appositi schemi di cui alla D.G.R. n. 15-12731 del 14 giugno 2004 (come rettificata con D.G.R. n. 112-13293 del 3 agosto 2004), completi delle allegazioni ivi previste. La semplificazione attiene all'esonero dalla presentazione dell'Allegato D di cui alla medesima deliberazione del 2004 previsto nel caso di istanza di autorizzazione.

Inoltre, vista l'imminenza della conversione del segnale, si ritiene formato il silenzio assenso di cui all'articolo 87, comma 9, del d.lgs. 259/2003 rispettivamente:

1. entro sessanta giorni per gli impianti che, a seguito della modifica, avranno potenza efficace in antenna superiore a 20 W;
2. entro quarantacinque giorni per gli impianti che, a seguito della modifica, avranno potenza efficace in antenna inferiore o uguale a 20 W;
3. entro trenta giorni per gli impianti che, a seguito della modifica, avranno potenza efficace in antenna inferiore o uguale a 5 W.

Si intendono quindi proporzionalmente ridotti anche i tempi di cui all'articolo 87, comma 4 del *Codice delle comunicazioni elettroniche* sopra richiamato.

Permane l'assoggettamento al pagamento degli oneri inerenti le spese per attività istruttorie per modifica degli impianti già provvisti di titolo autorizzativo, secondo quanto indicato nel punto 9 della direttiva tecnica approvata con D.G.R. n. 16-757 del 5 settembre 2005.

Come previsto dall'ultimo comma del punto 8 della direttiva tecnica approvata con D.G.R. n. 16-757 del 5 settembre 2005, permane altresì l'obbligo di presentazione della ulteriore documentazione prevista dalla normativa vigente per le diverse fattispecie.

4. PROCEDURE PER LE DISATTIVAZIONI DI IMPIANTI.

Nelle fasi di transizione dalla trasmissione televisiva con tecnica analogica a quella digitale, alcuni impianti possono subire disattivazione.

Resta in capo ai gestori l'obbligo di aggiornare le informazioni già in possesso della Pubblica Amministrazione mediante la trasmissione ai Comuni interessati e ad ARPA della seguente tabella, compilata anche in relazione a più siti:

GESTORE	COMUNE	INDIRIZZO (VIA E N. CIVICO O FOGLIO MAPPALE)	FREQUENZA/CANALE

5. RELAZIONE SULLA SITUAZIONE DEGLI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONI E RADIODIFFUSIONE A SEGUITO DELL'INTRODUZIONE DEL DIGITALE TERRESTRE.

Le informazioni relative ai dati anagrafici e tecnici degli impianti aggiornate per effetto di quanto disposto nella presente direttiva formano oggetto di una apposita relazione trasmessa semestralmente su supporto digitale da ARPA a Regione per consentire la conoscenza della

situazione degli impianti di telecomunicazioni e radiodiffusione conseguenti all'introduzione del digitale terrestre.

La Regione rende disponibile la relazione in particolare alle Province per lo svolgimento delle competenze previste dalla l.r. n. 19/2004 in capo alle medesime.

In considerazione della prossima attivazione del catasto nazionale integrato con il catasto regionale delle sorgenti fisse di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e) della l.r. n. 19/2004 come disciplinato con direttiva tecnica approvata con D.G.R. n. 86-10405 del 22 dicembre 2008, ARPA provvederà ad implementare la base dati del catasto regionale con le informazioni oggetto della relazione, ai fini della consultazione delle medesime da parte degli enti territoriali interessati.


DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 e Art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

esente da bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 45/2000

Il/La sottoscritto/a
 nato/a a(.....)il.....
 residente a(.....) in
 consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dei benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA

che il volume di rispetto, definito come nella figura sottostante, dell'impianto sito in località
 via.....n°.....(oppure foglio..... mappale.....)
 comune..... prov....., **si è ridotto/non è variato**
(cancellare la voce che non interessa) rispetto a quello valutabile per l'impianto già oggetto
 del precedente parere/pronunciamento di ARPA prot . n.del.....
oppure
 della comunicazione trasmessa al Comune e all'ARPA in data ai sensi
 dell'articolo 4, comma 2 del D.P.G.R. 14 aprile 2000, n. 1/R in attuazione della l.r. 23
 gennaio 1989, n. 6



e che in particolare:

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| d1 _{analogico} =.....m | d1 _{digitale} =.....m |
| d2 _{analogico} =.....m | d2 _{digitale} =.....m |
| d3 _{analogico} =.....m | d3 _{digitale} =.....m |
| d4 _{analogico} =.....m | d4 _{digitale} =.....m |
| d5 _{analogico} =.....m | d5 _{digitale} =.....m |

LUOGO e DATA.....

FIRMA DEL DICHIARANTE

.....